

REGOLAMENTO (UE) 2017/2229 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2017****che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I di tale direttiva.
- (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'ossido di rame come additivo per mangimi per tutte le specie ⁽²⁾. In tale parere si indica che i livelli di piombo nell'ossido di rame superano in alcuni casi i livelli massimi dell'Unione vigenti per il piombo, ma i livelli riscontrati non destano preoccupazioni per la sicurezza in quanto l'esposizione degli animali al piombo attraverso l'uso di tale additivo sarebbe inferiore a quella derivante dall'uso di altri composti di rame conformi alla normativa dell'Unione. Sulla base delle informazioni fornite, utilizzando buone pratiche di fabbricazione non è possibile che l'ossido di rame raggiunga sistematicamente il livello massimo di piombo negli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. È opportuno adeguare il livello massimo del piombo nell'ossido di rame.
- (3) Molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare destinati all'alimentazione di animali da compagnia sono ottenuti principalmente dal tonno. Per tali coprodotti e sottoprodotti, i livelli massimi vigenti di mercurio sono inferiori al livello massimo di mercurio applicabile al tonno destinato al consumo umano, il che provoca una scarsa disponibilità di tali coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio destinati all'uso negli alimenti per animali da compagnia. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale.
- (4) L'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'acido guanidinoacetico («GAA») destinato a polli da ingrasso, galli e galline da riproduzione e maiali ⁽³⁾. L'additivo acido guanidinoacetico contiene melamina come impurità fino a 20 mg/kg. L'Autorità ha concluso che il contributo del GAA al tenore di melamina nei mangimi non desterebbe preoccupazioni. Il livello massimo di melamina nei mangimi è stato fissato dalla direttiva 2002/32/CE. Per il GAA non è ancora stato fissato un livello massimo. È pertanto opportuno fissare un livello massimo per la melamina nel GAA.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ ha ridotto il periodo di sospensione per il decochinato da tre giorni a zero giorni. È quindi opportuno sopprimere la disposizione relativa al carry-over inevitabile del decochinato nei mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso per i polli da ingrasso.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 140 del 30.5.2002, pag. 10.

⁽²⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. *Scientific opinion on the safety and efficacy of copper oxide as feed additive for all animal species*. EFSA Journal 2016;14(6):4509, 19 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf>.

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. *Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs*. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf>.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell'additivo per mangimi decochinato (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 87).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1) alla sezione I, la riga 4, «piombo», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«4. Piombo ⁽¹²⁾	Materie prime per mangimi ad eccezione di:	10
	— foraggi ⁽³⁾	30
	— fosfati e alghe marine calcaree	15
	— carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio ⁽¹⁰⁾	20
	— lieviti.	5
	Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi ad eccezione di:	100
	— ossido di zinco;	400
	— ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico, ossido di rame.	200
	Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti ad eccezione di:	30
	— clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.	60
	Premiscele ⁽⁶⁾	200
	Mangimi complementari ad eccezione di:	10
— mangimi minerali;	15	
— formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.	60	
Mangimi completi.	5»;	

2) alla sezione I, la riga 5, «mercurio», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«5. Mercurio ⁽⁴⁾	Materie prime per mangimi ad eccezione di:	0,1
	— pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per animali da produzione alimentare	0,5

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
	— tonno (<i>Thunnus</i> spp, <i>Euthynnus</i> spp. <i>Katsuwonus pelamis</i>) e suoi prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia	1,0 ⁽¹³⁾
	— pesci, altri animali acquatici e loro prodotti, diversi dal tonno e dai suoi prodotti, destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia	0,5 ⁽¹³⁾
	— carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio ⁽¹⁰⁾ .	0,3
	Mangimi composti ad eccezione di:	0,1
	— mangimi minerali	0,2
	— mangimi composti per pesci	0,2
	— mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.	0,3»

3) la nota a piè di pagina 13 della sezione I «CONTAMINANTI INORGANICI E COMPOSTI AZOTATI» è sostituita dal testo seguente:

«⁽¹³⁾ Il livello massimo è applicabile sulla base del peso umido»;

4) alla sezione I, la riga 7, «melamina», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«7. Melamina ⁽⁹⁾	Alimenti per animali ad eccezione di:	2,5
	— prodotti alimentari in scatola per animali da compagnia,	2,5 ⁽¹¹⁾
	— i seguenti additivi per mangimi:	
	— acido guanidinoacetico (GAA),	20
	— urea,	—
	— biureto	—»;

5) alla sezione VII, la riga 1, «decochinato», è sostituita dal testo seguente:

Coccidiostatico	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali ⁽¹⁾	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«1. Decochinato	Materie prime per mangimi	0,4
	Mangimi composti per	
	— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)	0,4
	— altre specie animali	1,2
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l'uso di decochinato non è autorizzato	⁽²⁾ ».